

Comune di Rive

Provincia di Vercelli

Regolamento sull'erogazione di contributi per lavori di manutenzione straordinaria su strade private non asfaltate

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 26/09/2012

INDICE

ART. 1 - Concessione dei contributi

ART. 2 - Ammontare dei contributi

ART. 3 - Presentazione delle domande

ART. 4 - Documentazione da allegare alla domanda ed erogazione del contributo

ART. 5 - Entrata in vigore

ART. 1

Concessione dei contributi

1. Il Comune, entro i limiti delle somme appositamente stanziare a bilancio, potrà concedere contributi a fondo perduto ai proprietari, od aventi titolo, di strade private non asfaltate, al fine di eseguirvi lavori di manutenzione straordinaria e, in particolar modo, di asfaltatura.

2. Le strade dell'abitato comunale che anno per anno potranno essere destinatarie dei contributi di cui al comma 1 saranno individuate dalla Giunta Comunale in un programma d'intervento annuale. In assenza di tale programma, e delle correlative somme iscritte a bilancio, nessun contributo è concedibile per le finalità di cui al comma 1.

3. Per lavori di manutenzione straordinaria si intende prioritariamente l'asfaltatura delle strade di cui al comma 1. La Giunta Comunale potrà motivatamente concedere contributi anche per altri lavori di interesse pubblico inerenti tali strade e connessi alla loro asfaltatura (innalzamento tombini, livellamento stradale, allineamento del sedime, etc.).

ART. 2

Ammontare dei contributi

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 è concesso nell'importo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale, nell'ambito del programma d'intervento previsto dal medesimo art. 1, comma 2. Nel programma di intervento l'unità di misura cui sono rapportati i contributi da concedere è il metro quadrato di strada da asfaltare.

2. Con lo stesso programma d'intervento sopra citato, la Giunta Comunale, a titolo di ulteriore incentivo, potrà anche quantificare i contributi eventualmente concessi per i lavori connessi di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Nel programma di intervento, e nel bando ad esso allegato, la Giunta Comunale specifica in ogni caso anche l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati ai contributi di cui al presente regolamento.

4. E' in facoltà della stessa Giunta Comunale stabilire che il contributo di cui al comma 1 non possa essere comunque superiore ad un dato importo massimo complessivo per ciascun richiedente.

ART. 3

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate al Comune, dai proprietari delle strade private comprese nel programma annuale di intervento di cui all'art. 1, comma 2, e nel bando che sarà allegato a tale programma, entro il termine stabilito dal bando stesso.

2. Nel caso in cui le strade private per le quali si richiede l'intervento comunale siano in comproprietà tra più soggetti privati, o se vi siano comunque più soggetti privati titolari di diritti reali di godimento sulla medesima strada, la richiesta di contributo di cui al comma 1 può essere presentata anche da uno solo di tali soggetti. Egli dovrà in tal caso allegare alla richiesta, oltre a quanto indicato al successivo articolo 4 e a pena di inammissibilità, una dichiarazione datata sottoscritta da ciascuno degli altri comproprietari o soggetti titolari di diritti reali di godimento con la quale attestino di non opporsi all'intervento di asfaltatura per il quale si richiede il contributo. La ripartizione tra i soggetti privati delle spese non coperte dal contributo comunale non assume rilievo per l'amministrazione.

3. Le strade ammesse a contributo non potranno essere oggetto di nuova istanza di contribuzione negli anni successivi.

ART. 4

Documentazione da allegare alla domanda ed erogazione del contributo

1. La documentazione preliminare da allegare alla domanda di ammissione al contributo è costituita da una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, completa di planimetria in scala della strada oggetto di intervento, con indicazione del perimetro della superficie da asfaltare, dal quadro economico dei lavori, con indicazione della superficie complessiva da asfaltare espressa in metri quadrati, e da un dettagliato capitolato indicante tutti i lavori connessi all'asfaltatura per i quali si richiede un contributo, con indicazione dei materiali che si intendono utilizzare. Il bando annuale di intervento indica comunque in modo specifico ed esaustivo la documentazione richiesta, ove ritenuto necessario anche in aggiunta a quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'ammissione a contributo, o l'eventuale diniego motivato, deve essere comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Con il provvedimento di ammissione a contributo se ne determina anche l'ammontare, secondo i criteri dettati dal bando ed entro i limiti massimi stabiliti dal programma di intervento.

3. L'onere di presentare o richiedere al Comune il necessario titolo abilitativo all'intervento edilizio può essere assolto anche dopo l'ammissione a contributo ma in ogni caso prima dell'avvio dei lavori, e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia edilizia.

4 La documentazione definitiva per ottenere l'erogazione materiale del contributo sarà costituita:

- a) dalla dichiarazione di fine lavori;
- b) dall'autocertificazione dell'interessato attestante che i lavori eseguiti sono quelli specificati nella relazione illustrativa allegata alla documentazione preliminare e che i lavori stessi sono stati eseguiti in conformità col titolo autorizzativo rilasciato dal Comune;
- c) dal parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale redatto dopo sopralluogo e verifica della regolarità dei lavori eseguiti;
- d) dalla documentazione probatoria della spesa sostenuta.

5. Acquisita la documentazione di cui sopra, potrà procedersi al calcolo definitivo dell'importo ammesso a contributo secondo quanto prescritto dal presente regolamento e, nulla ostando al riguardo, all'erogazione del contributo stesso in favore del richiedente.

ART. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione che lo approva.